

CODICE DEONTOLOGICO DEL VOLONTARIO

- Art.1.** Il volontario opera per il benessere e la dignità della persona e per il bene comune, sempre nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo. Non cerca di imporre i propri valori morali.
- Art.2.** Rispetta le persone con cui entra in contatto senza distinzioni di età, sesso, razza, religione, nazionalità, ideologia o censo.
- Art.3.** Opera liberamente e dà continuità agli impegni assunti ed ai compiti intrapresi.
- Art.4.** Interviene dov'è più utile e quando è necessario, facendo quello che serve e non tanto quello che lo gratifica.
- Art.5.** Agisce senza fini di lucro anche indiretto e non accetta regali o favori, se non di modico valore.
- Art.6.** Collabora con gli altri volontari e partecipa attivamente alla vita della sua Organizzazione. Prende parte alle riunioni per verificare le motivazioni del suo agire, nello spirito di un indispensabile lavoro di gruppo.
- Art.7.** Si prepara con impegno, riconoscendo la necessità della formazione permanente che viene svolta all'interno della propria Organizzazione.
- Art.8.** È vincolato all'osservanza del segreto professionale su tutto ciò che gli è confidato o di cui viene a conoscenza nell'espletamento della sua attività.
- Art.9.** Rispetta le leggi dello Stato, nonché lo statuto ed il regolamento della sua Organizzazione e si impegna per sensibilizzare altre persone ai valori del volontariato.
- Art.10.** Svolge la propria attività permettendo a tutti di poterlo identificare. Non si presenta in modo anonimo, ma offre la garanzia che alle sue spalle c'è un'Organizzazione riconosciuta dalle leggi dello Stato.